



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	19.03.2013; 22.10.2014
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	26.02.2013; 26.09.2014
DECRETO RETTORALE	473/2013 dd. 27.03.2013; 104/2015 dd.2.02.2015
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio di Staff Affari generali</i>

Data ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2015

a cura dell'Ufficio di Staff Affari generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", ai sensi dell'articolo 9 Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

Art. 2 – Votazioni

1. La prima votazione e l'eventuale ballottaggio si svolgono, ciascuno, in unico giorno non festivo, compreso tra il lunedì e il giovedì.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il decreto del decano di indizione delle elezioni è trasmesso a tutte le Università italiane.

Art. 4 – Seggi elettorali

1. Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali sono istituiti tre seggi:
 - Seggio n. 1 - Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni
Al Seggio n. 1 sono iscritti tutti i professori di ruolo e i ricercatori e tutto il personale tecnico-amministrativo, fatta eccezione per gli elettori iscritti presso i Seggi n. 2 e n. 3.
I componenti del Consiglio degli Studenti sono iscritti presso il Seggio n. 1
Il personale tecnico-amministrativo con sede di servizio presso le sedi di Gorizia, Pordenone e Portogruaro è incluso tra gli iscritti presso il Seggio n. 1.
 - Seggio n. 2 - Polo di Cattinara
Al Seggio n. 2 sono iscritti i professori di ruolo e i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti e di ogni altra struttura che ha sede nel Polo di Cattinara.
 - Seggio n. 3 – Polo dei Beni Culturali
Al Seggio n. 3 sono iscritti i professori di ruolo e i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti e di ogni altra struttura che ha sede presso l'area cittadina individuata nelle vie Lazzaretto Vecchio, Università, Economo, Androna Campo Marzio, Monfort e Tigor.
2. Il decano può, per motivate esigenze organizzative, modificare l'allocazione dei seggi e l'iscrizione dei relativi elettori.

Art. 5 – Corpo elettorale

1. Il corpo elettorale, riunito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Statuto, e articoli 9, 17, comma 3 e 18 regolamento generale di Ateneo, è presieduto dal decano di Ateneo, che designa un segretario per lo svolgimento dei lavori dell'assemblea.
2. Il corpo elettorale designa gli elettori componenti delle tre commissioni elettorali di seggio, formate come segue: per il seggio n. 1, cinque componenti effettivi e un supplente, di cui tre



elettori professori di ruolo o ricercatori, un elettore del personale tecnico-amministrativo, un elettore componente del Consiglio degli Studenti, un elettore supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti effettivi e un supplente, di cui un elettore professore di ruolo o ricercatore, un elettore del personale tecnico-amministrativo, un elettore componente del Consiglio degli Studenti, un elettore supplente.

3. Il corpo elettorale formalizza l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.
4. Delle operazioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da trasmettersi all'ufficio competente.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del decano di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Statuto e articoli 10 e 17, comma 4, regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide al corpo elettorale.

Art. 7 – Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali di seggio

1. La commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal decano con proprio decreto e sono formate dai componenti designati dal corpo elettorale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. La commissione del seggio n. 1, ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni, funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto degli elettori con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.
3. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
4. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.

Art. 8 – Adempimenti elettorali dei seggi

1. Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.
2. Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonee cabine elettorali, di due urne, una riservata al voto del personale tecnico-amministrativo e una per il voto del restante elettorato, e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
3. Nello stesso giorno sono autenticate le schede mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
4. terminate le operazioni preliminari, all'ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione.
5. Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.

Art. 9 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
 - a. consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;



- b. accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
- c. apposizione da parte dell'elettore della propria firma nell'elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;
- d. consegna all'elettore, da parte del presidente, della scheda elettorale, previamente autenticata, e di apposita matita;
- e. ritiro dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione da parte dello stesso del candidato prescelto;
- f. successiva chiusura della scheda, consegna della medesima al presidente, che la introduce nell'urna sigillata relativa al corrispondente elettorato;
- g. restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

Art.10 – Espressione del voto

1. Le schede riportano l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.
2. L'elettore esprime il proprio voto a favore di un solo candidato.

Art. 11 – Validità delle votazioni

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 regolamento generale di Ateneo.

Art. 12 – Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell'ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
2. Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:
 - accertare il numero dei votanti presso il seggio;
 - raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;
 - sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;
 - redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;
 - trasmettere tutto il materiale elettorale alla commissione elettorale centrale.
3. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali. terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, nella composizione integrata di cui al comma 2 dell'articolo 7, prende in consegna le urne sigillate portate dai rispettivi seggi, ne raccoglie il contenuto in un'unica urna e procede alle operazioni di scrutinio, accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al decano; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
4. La commissione elettorale centrale, dopo aver ricevuto il materiale elettorale dai seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali, dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
5. Il presidente della commissione elettorale centrale procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
 - a. controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
 - b. inizia lo spoglio delle schede.A mano a mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
6. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.

Art. 13 - Verbale di seggio della commissione elettorale centrale, regolarità e validità dei risultati



1. La commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle operazioni di voto sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio.
2. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio.
3. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
4. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.

Art. 14 – Risultati

1. La commissione elettorale centrale determina i voti ottenuti da ciascun candidato ai sensi degli articoli 19 e 20 regolamento generale di Ateneo.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Statuto e 13, comma 1, regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato attivo per le elezioni del Rettore. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
3. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

Art. 15 – Proclamazione

1. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il decano procede ai sensi dell'articolo 22 regolamento generale di Ateneo.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. In deroga all'articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.